

Quando il procedimento penale diventa risorsa

Minorenni coinvolti in fatti di reato a scuola.

dott. Ciro Cascone
Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni di Milano

Dal bullismo al cyberbullismo

Come tutti i fenomeni sociali, il bullismo evolve e diventa più complesso nelle sue manifestazioni, nella tipologia di soggetti coinvolti e nelle modalità di diffusione, in relazione ai cambiamenti sociali e culturali. Una delle evoluzioni è il cyberbullismo.

Tipologie di condotte rientranti nel concetto di bullismo:

- Lesioni dei beni della vita e della incolumità individuale
- Lesioni all'onore e reputazione
- Lesioni alla libertà morale della persona

Tipologie di condotte rientranti nel concetto di cyberbullismo:

- Condotte attuate attraverso la rete, tra cui i più rilevanti
 - Diffamazione
 - Cyberstalking
 - Sostituzione di persona
 - Trattamento illecito dati personali
 - Diffusione materiale pedopornografico

Cyberbullismo

Il termine indica l'atto di bullismo compiuto prevalentemente mediante i *social networks* o altre forme di comunicazione telematica, mediante la **diffusione di materiale denigratorio** (testi, foto e immagini), propagata appunto nel «*cyberspazio*», con un duplice effetto negativo:

- da un lato queste condotte risultano più semplici da realizzare e vengono percepite come meno rischiose;
- dall'altro la potenzialità offensiva del cyberbullismo è amplificata a dismisura.

Si tratta di un **uso inappropriato** della rete, realizzato fuori dal controllo degli adulti, con cui i ragazzi si scambiano contenuti violenti, denigratori, discriminatori, rivolti a coetanei considerati «diversi» per aspetto fisico, abbigliamento, orientamento sessuale, classe sociale o perché stranieri.

Modalità di aggressione

- *si rubano e-mail, profili, o messaggi privati per poi renderli pubblici*
- *si inviano sms/mms/e-mail aggressivi e minacciosi (lo fanno soprattutto le femmine preadolescenti)*
- *vengono appositamente creati gruppi «contro» su un social network per prendere di mira qualcuno*
- *vengono diffuse foto e immagini denigratorie o intime senza il consenso della vittima , o notizie false sul soggetto da colpire*

La modalità d'attacco preferita dai giovani cyberbulli è la persecuzione della vittima attraverso il suo profilo su un social network .

Dinamica del «branco»

Discorso a parte merita il *sexting*: pratica, estremamente diffusa tra adolescenti e preadolescenti (ma anche tra adulti), di produrre e condividere immagini di contenuto sessuale.

Quattro ragazzi su dieci in età compresa tra i 12 e i 17 anni praticano il *sexting*, 6 su 10 ammettono di avere condiviso almeno una volta immagini e video hot per divertimento.

Perdersi nella rete

Nello spazio della rete, che è infinito ed immediatamente accessibile, chiunque può essere al tempo stesso vittima e persecutore.

La condivisione espande l'effetto distruttivo della parola e persino del segno, perché "bannare" un ragazzo, escluderlo dal gruppo significa produrne la morte virtuale, alla quale purtroppo consegue a volte la dolorosa coerenza dell'annientamento morale se non addirittura, in qualche caso, la morte fisica.

La solitudine accompagna frequentemente il percorso doloroso della vittima, che tende a rifiutarsi di continuare la vita sociale, che difficilmente si confida e cade in uno stato di prostrazione psicologica che può condurre a decisioni di assoluta gravità, come il suicidio.

Definizione di cyberbullismo (art. 1 legge n. 71/17)

Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti *on line* aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

Tutela della dignità del minore - Oscuramento del web

I ragazzi minorenni sopra i 14 anni vittima di cyberbullismo (o anche il genitore) possono chiedere al gestore del sito internet o del social media o al titolare del trattamento di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti violenti e offensivi nei loro riguardi, diffusi in rete.

Se entro 48 ore i video oppure i post denigratori non saranno stati ancora rimossi, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interverrà direttamente entro le successive 48 ore per eliminarli.

Ammonimento del Questore

In caso di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, fino a quando non vi sia una querela il *cyberbullo*, sulla falsariga di quanto già è previsto per lo *stalking*, potrà essere formalmente ammonito dal Questore che lo inviterà a non ripetere gli atti vessatori.

Insieme al minore sarà convocato anche un genitore.

Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

Finora un solo caso a Milano.

DROGA

- Previsioni di legge
 - art. 73 DPR 309/90: punita la coltivazione, produzione, trasporto, vendita, cessione (anche gratuita) di sostanze stupefacenti
 - Pene:
 - 6-20 anni + multa per droghe c.d. pesanti
 - 2-6 anni + multa per droghe c.d. leggere
 - Art. 80 DPR 309/90: previste aggravanti di pena (da un terzo alla metà) per la cessione a minorenni (lett. a) e per la cessione all'interno o in prossimità di scuole o altri luoghi di aggregazione giovanile (lett. g)
 - Art. 75 DPR 309/90: sanzionato come illecito amministrativo l'uso personale + invio a strutture terapeutiche (con competenza del Prefetto); applicabile anche ai minorenni

Cosa fare?

Denuncia – Querela

Per alcuni reati, la legge rimette alla persona offesa la scelta di richiedere la punizione del colpevole; tale scelta viene esercitata attraverso la querela (che è, praticamente, una richiesta di punizione).

In mancanza di querela, tali reati non sono procedibili, o meglio, i relativi autori non sono perseguibili dalla giustizia.

Sono punibili a querela di parte quei reati che sono stati ritenuti dal legislatore meno gravi, cioè non tali da destare particolare allarme sociale.

art. 120 Codice Penale

Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio ha diritto di querela.

Per i minori degli anni quattordici il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore.

I minori che hanno compiuto gli anni quattordici possono esercitare il diritto di querela e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore.

Reati perseguibili d'ufficio

- Nei casi di reati perseguibili d'ufficio, gli operatori scolastici hanno l'obbligo di effettuare la denuncia all'autorità giudiziaria (o, più semplicemente, agli organi di Polizia territorialmente competenti).
- Si sottolinea l'importanza di attenersi a questo semplice principio, evitando di entrare nella valutazione di merito del fatto accaduto, al fine, eventualmente, di evitare una denuncia: può accadere, infatti, che si ritenga trattarsi di episodio di lieve entità, non particolarmente grave, sporadico, occasionale, involontario. Si può essere portati, pertanto, a non denunciare l'accaduto magari "a fin di bene", ritenendosi impropria o inadeguata, o comunque eccessiva una segnalazione all'autorità giudiziaria.
- Ciò va decisamente evitato: la valutazione sul merito (e, quindi, sulla gravità o meno del fatto) compete all'autorità giudiziaria; l'obbligo di denuncia, in fondo, non è che un aspetto, un portato del "principio di legalità" che va non solo declamato a parole ma testimoniato nei fatti, soprattutto agli occhi degli studenti e delle loro famiglie, proprio come valore e riferimento educativo.

La responsabilità penale degli insegnanti nei reati compiuti a scuola

L'insegnante (di una Scuola statale o paritaria), nello svolgimento della sua attività professionale, è equiparato al pubblico ufficiale, previsto dall'art. 357 c.p.

Art. 361 codice penale

Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale.

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516. La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

Reati perseguibili a querela

- Nei casi, invece, di commissione di reati perseguibili a querela, non vi è obbligo di denuncia. Si suggerisce, comunque, in tali casi, opera di informazione e sensibilizzazione nei confronti delle vittime di reati e delle rispettive famiglie sulla possibilità e opportunità di presentare querela.
- In questi casi, quando non vi sia la querela della persona offesa dal reato, è opportuno che la scuola valuti, unitamente magari al servizio sociale, se non ricorrono gli estremi, nelle azioni dei presunti autori del reato, di comportamenti denotanti una irregolarità della condotta e del carattere, con conseguente segnalazione civile alla Procura per i minorenni.
- La scuola, infatti, è comunque “testimone” di ciò che avviene al suo interno e, dunque, anche delle situazioni di difficoltà, disagio, disadattamento, sofferenza dei propri studenti che, ancorché non prodotti da fatti-reato, ovvero prodotti da reati non procedibili, dovrebbero tuttavia mobilitare interventi di sostegno e di rieducazione da parte delle istituzioni.
- In tal caso, pertanto, la segnalazione si presenta come situazione non obbligatoria, ma certamente opportuna e consigliata, ed è preferibile sia indirizzata ai servizi socio-sanitari del territorio.

Segnalazione alla Procura per i minorenni

- La scuola può segnalare anche direttamente alla Procura per i Minorenni la situazione del minorenne che, con suoi comportamenti gravi, manifesti una “irregolarità della condotta e del carattere”, cioè un disadattamento sociale che faccia temere la caduta nella devianza vera e propria.
- Si ritiene tuttavia che tale passo debba avvenire come *ultima ratio*, dopo che siano falliti i tentativi di recupero che la scuola dovrebbe attivare, prioritariamente, informando direttamente e coinvolgendo la famiglia e il servizio sociale competente per il luogo di residenza del ragazzo.
- La segnalazione alla Procura dovrebbe, invece, avvenire solo dopo che questa prima fase di intervento è fallita, ed è preferibile, in tal caso, che la segnalazione venga trasmessa congiuntamente dal servizio e dalla scuola, e ciò sia per fare in modo che alla Procura pervenga fin dall’inizio un quadro abbastanza completo di informazioni sulla situazione complessiva del ragazzo e del nucleo familiare, e anche per evitare che la scuola venga poi vissuta dalla famiglia come persecutoria o ostile, fatto che potrebbe poi compromettere eventuali interventi di recupero, e creare un clima di diffidenza reciproca tra le varie componenti della vita scolastica

Cosa accade al bullo?

Le sanzioni penali e le conseguenze civili a cui viene sottoposto l'autore degli atti di bullismo cambiano in modo importante soprattutto secondo la gravità dei fatti e l'età del soggetto.

ART. 97 c.p.

Minore degli anni quattordici.

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni .

ART. 98 c.p.

Minore degli anni diciotto.

- È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita .

IL PROCESSO MINORILE

- La caratteristica del processo penale minorile è quella di avere una funzione ulteriore rispetto a quella dell'accertamento della verità: il recupero/rieducazione del minore.
- La valenza educativa del processo penale minorile si manifesta innanzitutto nel fatto che questo è visto come uno strumento per far conoscere al minore il disagio da cui è affetto ed eliminarne le cause, ed è pertanto previsto l'obbligo per il giudice di illustrare all'imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza ed il contenuto e le ragioni etico-sociali delle decisioni, in vista di una responsabilizzazione del minore.

FASI DEL PROCESSO

- Svolgimento indagini preliminari
- Accertamenti sulla personalità del minorenne (art. 9)
- Inammissibilità dell'azione civile (art. 10)

DEFINIZIONE

archiviazione artt. 408-411 cpp

- ✓ sentenza di non luogo a procedere :
 - per difetto di imputabilità (art. 26)
 - per irrilevanza penale del fatto (art. 27)
 - per estinzione dei reati a seguito di esito positivo della messa alla prova
 - per concessione del perdono giudiziale
- ✓ Condanna
- ✓ Assoluzione

Violazione della norme di diritto privato e risarcimento del danno

art. 2043 c.c.:

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Per chiedere il risarcimento del danno la vittima del fatto deve rivolgersi ad un avvocato ed intraprendere una causa davanti al Tribunale civile, salvo che venga raggiunto prima del processo un accordo tra le parti.

Negli episodi di bullismo sono individuabili diverse responsabilità per tre differenti soggetti :

- Responsabilità del c.d. bullo
- Responsabilità per *culpa in vigilando* dei genitori
- Responsabilità per *culpa in vigilando* (ma anche *in educando ed in organizzando* della Scuola)

LA CULPA DEL BULLO MINORE

Art. 2046 del c.c. *"Imputabilità del fatto dannoso"*

Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa.

Anche il minore, se ritenuto capace di intendere e volere, può essere quindi ritenuto responsabile degli atti di bullismo insieme ai genitori ed alla Scuola.

Affinché un soggetto possa essere ritenuto responsabile degli atti di bullismo deve avere la sola capacità di intendere e volere e non la capacità d'agire che si raggiunge con la maggiore età e che comporta la capacità di intervenire nei rapporti giuridici senza intermediazione di altri soggetti.

La colpa dei genitori (Culpa in vigilando)

Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e non correggere comportamenti inadeguati (culpa in vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale.

Si tratta, sostanzialmente di una forma di «responsabilità oggettiva».

La giurisprudenza identifica la colpa del genitore non tanto nell'impedire il fatto ma nel comportamento antecedente allo stesso ovvero nella violazione dei doveri concernenti l'esercizio della responsabilità genitoriale sancita dagli artt. 147 e 316 codice civile; quindi è il genitore che deve fornire la prova positiva di aver dato al figlio una buona educazione in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere e all'indole del minore. Anche laddove i genitori siano separati la responsabilità è di entrambi.

Art. 2048 Codice Civile

Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi . La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto

Culpa in vigilando dell'insegnante e della scuola

Le responsabilità giuridiche degli operatori scolastici sono disciplinate dall'art. 28 della Costituzione: "I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici".

L'articolo in questione rende responsabile lo Stato per i danni commessi dai propri dipendenti."

Altro riferimento è l'art. 61 della Legge 11 luglio 1980 n. 312

L'Amministrazione scolastica, cioè il Ministero, è direttamente responsabile del danno cagionato a minore nel tempo in cui è sottoposto alla vigilanza. Quindi, nel caso di un fatto dannoso commesso dall'alunno ad un terzo, l'Amministrazione si surroga al personale docente nella responsabilità civile. I genitori dovranno citare, dunque l'amministrazione scolastica per ottenere il risarcimento. Il docente rimane estraneo nel rapporto processuale, ma può successivamente essere chiamato a rispondere in "rivalsa" dinanzi nelle sole ipotesi di dolo o colpa grave,

Culpa in organizzando della scuola

La vigilanza deve essere assicurata all'interno della Scuola e dunque anche fuori dalla classe.

Spetta alla direzione dell'istituto scolastico fare in modo che gli studenti siano adeguatamente seguiti per tutto il tempo in cui si trovano all'interno dell'istituto stesso.

L'organizzazione Scuola che non prevenga atti di bullismo/cyberbullismo, prevedendo ad esempio uffici ed azioni ad hoc, può ritenersi anche colpevole di culpa in organizzando.

In conclusione

- Necessario distinguere le condotte di reato, che vanno denunciate (oltre che sanzionate disciplinarmente) dalle altre condotte, che vanno trattate solo sul piano educativo e disciplinare
- È possibile (anzi opportuno) segnalare anche vicende non connotate da rilevanza penale o da obbligo di denuncia, ma che appaiano sintomatiche di irregolarità di condotta, ossia comportamenti che possono essere pregiudizievoli per la salute psicofisica propria (ad esempio: uso di sostanze stupefacenti o alcol, prostituzione minorile, allontanamenti da casa, ecc.), o di altri (studenti/docenti, ecc.).
- Vanno sempre segnalati anche gli episodi di reato commessi da studenti infraquattordicenni.
- In questi casi l'autorità giudiziaria minorile valuterà l'apertura di un procedimento rieducativo.
- La denuncia (quando si tratta di reati procedibili d'ufficio) va fatta alle forze di polizia. La segnalazione può essere fatta anche direttamente al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

**Grazie
per avermi ascoltato**